



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

**PROCEDURA DI NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RIPRESE VIDEO DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA.**

SCHEMA DI CONTRATTO E
CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

L'anno _____ del mese di _____ il giorno _____ presso
la sede Legale ed Amministrativa dell'ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA in località
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) sono personalmente comparsi:

- il _____, nato a _____, il
_____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per
conto e nell'interesse dell'ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA predetto,
partita IVA 02583110792, che rappresenta nella sua qualità di _____;
- il _____ nato a _____ il _____,
documento di identità _____ con scadenza _____,
rilasciato da _____, il quale interviene nella sua qualità di legale
rappresentante della _____ con sede in _____, p. Iva
_____ con ogni potere di Legge.

Articolo 1
oggetto

l'appalto ha come oggetto la riprese audio/video, il successivo montaggio, equalizzazione e
distribuzione presso le emittenti locali (principalmente) e nazionali, in occasione degli eventi
dell'Ente Parco Nazionale della Sila.

I servizi sono di seguito sinteticamente elencati:

- 1) Effettuare riprese ed interviste per il Parco Nazionale della Sila, nell'ambito delle sue
Province;
- 2) Utilizzare i propri strumenti per le riprese;
- 3) Realizzare il conseguente montaggio audio/video;
- 4) Effettuare Equalizzazione e mastering audio-video;
- 5) Distribuire il video nel circuito televisivo locale (principalmente) e nazionale;
- 6) Fornire all'Ente Parco il girato ed il montato;
- 7) ogni atto inerente e conseguente i precedenti;

Articolo 2

Servizi

1) Effettuare riprese ed interviste per il Parco Nazionale della Sila, nell'ambito dei suoi Comuni e capoluoghi di Provincia;

L'aggiudicatario dovrà effettuare le riprese ed interviste in occasione degli eventi del Parco. Gli addetti del Parco potranno fornire indicazioni in loco, cui l'aggiudicatario dovrà attenersi.

Il territorio è quello delle Province di Catanzaro, Crotone e Cosenza;

L'Ente ha facoltà di richiedere la prestazione anche con un solo giorno di preavviso.

2) Utilizzare i propri strumenti per le riprese;

Nel giorno e nell'ora indicati l'aggiudicatario dovrà essere presente per la manifestazione e rimanervi per tutta la durata;

3) Realizzare il conseguente montaggio audio/video; 4) Effettuare Equalizzazione e mastering audio-video; 5) Distribuire il video nel circuito televisivo locale (principalmente) e nazionale;

Lo stesso giorno dell'Evento, o la mattina dopo se l'evento è serale, l'aggiudicatario dovrà equalizzare e masterizzare il video per consentirne una elevata qualità (preferibilmente in HD), provvedere a realizzare una versione montata di breve durata idonea per la distribuzione alle Tv locali (principalmente) e nazionali nell'ambito di telegiornali, programmi etc; consegnare la copia montata alle emittenti in formato idoneo alla trasmissione;

6) Fornire all'Ente Parco, presso la sua sede, il girato ed il montato;

entro due giorni lavorativi dovrà trasmettere copia del montato e del girato presso la sede dell'Ente Parco.

Articolo 4

L'Ente può richiedere riprese anche fuori dall'ambito dei territori delineati nel precedente articolo.

In tal caso, oltre al compenso, all'aggiudicatario verrà corrisposto esclusivamente un rimborso spese nei limiti di quanto previsto per i propri dipendenti dal CCNL di categoria (Enti pubblici non economici) per i propri dipendenti, con esclusione di ogni rimborso chilometrico per mezzo proprio se non equiparato ai normali mezzi di linea.

Il rimborso non potrà in ogni caso essere superiore ad € 150,00 omnia per *die*.

Articolo 5

Termini e durata

La durata dei servizi di cui al presente Contratto/Capitolato è di anni 3 (tre) decorrenti dalla sottoscrizione.

L'importo contrattuale è così determinato:

- € _____ per il servizio effettuato nelle Provincia di Cosenza;
- € _____ per il servizio effettuato nelle Province di Catanzaro e Crotone;

Il Contratto non è suscettibile di rinnovo tacito e si intende cessato alla sua scadenza naturale senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Il Contratto potrà essere espressamente prorogato dall'Ente, fino a 12 mesi.

Il Contratto non è subappaltabile o cedibile a terzi.

Articolo 6

Corrispettivi e Pagamenti

Tutto quanto è previsto dal presente schema di contratto/Capitolato è coperto dall'offerta economica presentata in sede di gara. L'offerta sarà l'unico compenso riconosciuto.

I pagamenti avverranno entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura da parte della Ditta e verifica delle condizioni di legge (DURC, Equitalia etc).

I costi di bonifico (ammontanti a circa € 3,00) sono a carico della Ditta.

All'Aggiudicatario non sarà corrisposta alcuna somma per spese di vitto, alloggio trasporto, materiale di consumo etc., salvo quanto previsto dall'art. 4

Articolo 7 **Diritti ed obblighi**

Tutti i contenuti delle riprese e loro elaborazioni sono di proprietà dell'Ente Parco Nazionale della Sila, che si riserva di rimontare, pubblicare trasmettere, cedere, vendere etc a terzi senza alcuna limitazione o autorizzazione dell'affidatario

L'aggiudicatario non può cedere le riprese, sotto qualsiasi forma, a terzi.

L'Ente può richiedere in ogni momento alla Ditta una copia di backup delle riprese.

E' fatto divieto all'affidatario di inserire contenuti propri o di terzi, salvo espressa autorizzazione dell'Ente o acquisizione delle necessarie liberatorie.

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare il D.Lgs n. 196/2003 e tutta la normativa in materia di privacy.

L'aggiudicatario è direttamente responsabile per le riprese di:

- a) materiale offensivo o con scopi contrari alla morale ed al buon costume;
- b) materiale con scopi contrari con l'ordine pubblico;
- c) materiale lesivo dei diritti di terzi;
- d) materiale protetto da copyright (libri e/o pubblicazioni o parti di essi o quant'altro) o che ledano la sfera personale dei soggetti ripresi o dei quali non si siano acquisite le relative liberatorie;
- e) materiale detenuto illegalmente (software pirata, copie non autorizzate, etc.);
- f) informazioni o banche dati in contrasto con l'attuale normativa.

L'affidatario è obbligato a soddisfare tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti o disposizioni normative che dovessero intervenire durante la validità del rapporto contrattuale in materia di assicurazioni, commercio, previdenza e assistenza nonché di rapporto di lavoro in genere ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro di categoria, liberando l'Ente da ogni responsabilità al riguardo.

L'affidatario è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a esso imputabili, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Ente Parco salvi gli interventi in favore dell'affidatario da parte di società assicuratrici.

L'affidatario si impegna a risarcire, a prima richiesta, i danni comunque derivanti all'Ente Parco causati da esso, manlevandolo, anche giudizialmente, da ogni responsabilità.

Articolo 8 **penali**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto e in ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione dei servizi, l'Ente Parco della Sila, fatto salvo ogni

risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applica all'affidatario delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo di € 50,00 (cinquanta,00) ad un massimo di € 400,00 (quattrocento,00).

L'applicazione delle penali è preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza avverso la quale l'affidatario ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Il pagamento della penale deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione.

La penale eventualmente erogata può essere trattenuta da eventuali compensi.

Articolo 9

risoluzione del contratto e recesso

Qualora si verificassero da parte dell'affidatario inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi assunti, l'Ente Parco avrà la facoltà di risolvere il contratto

L'Ente Parco può dichiarare risolto il contratto nei seguenti casi:

- a) grave violazione degli obblighi contrattuali (mancata esecuzione rilevata più di due volte o violazione reiterata delle clausole previste dal capitolato o dal contratto);
- b) sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell'affidatario di uno o più servizi;
- c) violazione degli obblighi previdenziali, assistenziali o sanitari del personale;
- d) Qualora si verifichi lo scioglimento, il ricorso a procedure concorsuali o il fallimento dell'affidatario;
- e) reiterate e gravi violazioni ed inosservanze di norme di legge o di regolamenti in materia;
- f) In caso di mancanza o irregolarità del Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC), salva regolarizzazione nei termini di Legge.

L'Ente Parco si riserva di recedere dal contratto tramite raccomandata A/R presso il recapito della Ditta con preavviso di almeno 60 gg senza che ciò comporti alcun onere a suo carico.

Articolo 10

imposte e spese del contratto

Tutte le imposte, le tasse, diritti e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'appaltatore ivi comprese quelle di registrazione, cui si procederà in caso d'uso.

Articolo 11

obblighi di tracciabilità

Tutti i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno intestati alla società. A tal fine, ai sensi delle disposizioni di cui della l. n. 136/2010, ed in particolare dell'art. 3, la società deve utilizzare e comunicare, con espressa dichiarazione scritta, il conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicato alle commesse pubbliche. La società deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Con la sottoscrizione del presente atto la società assume, sotto la propria responsabilità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il contratto sarà risolto (clausola risolutiva espressa), salvo le ulteriori sanzioni di legge, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, se consentito, successivo alla stipula del presente contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. L'identità della persona autorizzata alla riscossione deve risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente (se previsti) che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della l. n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La stazione appaltante verifica che nei contratti, se consentiti, sottoscritti con eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate il contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ed utilizzato ai sensi e per gli effetti della l. n. 163/2006 è il seguente: Banca _____; Filiale _____; Iban _____; intestato a _____; CF _____; delegati (generalità complete e CF) _____;

Articolo 12

cause di divieto decadenza sospensione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, il componente, per la società, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'art. 10 della legge 31/05/1965, n° 575 e s.m.i. o da altre disposizioni normative, nei confronti dei soci, anche di fatto, nel territorio dello Stato.

Articolo 13

rinvii

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme vigenti in materia di appalto di lavori, forniture e servizi di cui al D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, al Regolamento dell'Ente Parco Nazionale della Sila in materia ed al codice civile.

Articolo 14

foro competente

Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Cosenza.

Articolo 15
privacy

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente contratto, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Per l'Ente Parco Nazionale della Sila

per la Ditta